

Finanziaria 2008

Credito di imposta per l'incremento dell'occupazione: le istruzioni delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate illustra la disciplina del credito di imposta per l'incremento dell'occupazione, introdotto dalla legge Finanziaria 2008 (art. 2, commi da 539 a 548) per i datori di lavoro che - nel 2008 - incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE.

Il credito d'imposta - pari a 333 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese (aumentati a 416 euro in caso di lavoratrici rientranti nella definizione di «lavoratore svantaggiato») - è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Il nuovo incentivo (diversamente dall'agevolazione di cui all'art. 7, legge n. 388/2000, applicabile fino al 31 dicembre 2006) si qualifica per essere riservato in via esclusiva alle assunzioni effettuate nelle aree svantaggiate, senza il limite de minimis, e si configura come aiuto di Stato, soggetto al rispetto della normativa comunitaria in materia.

Sotto questo profilo, per effetto delle modifiche apportate dal c.d. D.L. Milleproroghe, l'efficacia dell'agevolazione non è peraltro subordinata all'autorizzazione della Commissione europea e il credito d'imposta è erogabile - nel rispetto del regolamento CE n. 2204/2002 - per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° gennaio 2008.

Ulteriori differenze rispetto alla precedente agevolazione, inoltre, sono l'esistenza di settori non ammissibili all'agevolazione e i massimali di intensità di aiuto previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo 2007-2013.

Con la circolare n. 48/E2008, l'Agenzia delle Entrate esamina la disciplina dell'agevolazione, evidenziandone:

- i soggetti beneficiari;
- i settori ammessi;
- le aree ammesse;
- le condizioni di ammissibilità;
- le modalità di determinazione del credito di imposta;
- le cause di decadenza.

(Circolare Agenzia delle Entrate 10/07/2008, n. 48/E)